



**Città di Aosta**  
Regione Autonoma Valle d'Aosta

**Ville d'Aoste**  
Région Autonome Vallée d'Aoste

**Determinazione  
Dirigenziale**

SUPPORTO PNRR

Servizio:

Ufficio: SUPPORTO PNRR

N° Prop. 483 del 08/06/2023

DETERMINAZIONE N. 422 del 08/06/2023

**OGGETTO: AREA T2- DETERMINAZIONE A CONTRARRE PER L'AFFIDAMENTO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA AI SENSI DELL'ART. 1, COMMA 2, LETT. B, DELLA LEGGE 120/2020, COME MODIFICATO DALLA LEGGE 108/2021, DELLA REALIZZAZIONE DI UN'AREA A PARCO PER IL GIOCO, ALBERATURE E RIPRISTINO DEL VERDE, PISTE CICLABILI E PEDONALI NEL QUARTIERE DORA. INTERVENTI FINANZIATI DALL'UNIONE EUROPEA - NEXT GENERATION EU. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 5, COMPONENTE 2 INVESTIMENTO /SUBINVESTIMENTO 2.1 “RIGENERAZIONE URBANA”. IMPEGNO DI SPESA PER A.N.A.C.. [CUP C61B21004240001 – CIG DA ACQUISIRE]**

### IL DIRIGENTE

Nella sua qualità di Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'art. 31 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., Dirigente Coordinatore dell'Area T2,

Premesso che:

- con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 21 gennaio 2021 recante *“Assegnazione ai comuni di contributi per investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale”* è risultato possibile finanziare singole opere pubbliche o insiemi coordinati di interventi per ridurre i fenomeni di marginalizzazione, degrado sociale e per migliorare la qualità del decoro urbano;
- per il primo triennio 2021-2023, i Comuni beneficiari potevano fare richiesta, per uno o più interventi, entro i seguenti limiti massimi: 5 mln di euro per i Comuni da 15.000 a 49.999 abitanti; 10 mln di euro per i Comuni da 50.000 a 100.000 abitanti; 20 mln di euro per i Comuni con popolazione superiore o uguale a 100.001 abitanti, per i Comuni capoluogo o sede di città metropolitana;
- il Comune di Aosta ha aderito al bando in oggetto attraverso una proposta complessiva di interventi integrati e coordinati tra loro, riguardanti in particolare il Quartiere Dora mediante una o più delle tipologie di azione previste all'art. 3 (Ammissibilità degli interventi), comma 1 del DPCM citato;



- tra gli interventi indicati rientra la realizzazione di un'area a parco per il gioco, alberature e ripristino del verde, piste ciclabili e pedonali nel Quartiere Dora;
- con Decreto Interministeriale del 30/12/2021 sono state assegnate le risorse ai soggetti attuatori – rigenerazione urbana – per ciascun progetto oggetto di finanziamento a valere sulla legge di finanziamento del 27 dicembre 2019, n. 160 recante *"Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale per il triennio 2020-2022"*;
- l'intervento in esame è stato oggetto di stipula di atto d'obbligo connesso all'accettazione del finanziamento concesso dal Ministero dell'interno per i progetti nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2 Investimento /Subinvestimento 2.1 *"Rigenerazione Urbana"*;
- mediante Determinazione dirigenziale n. 1050 del 30/12/2021 è stato affidato, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. a), della Legge 120/2020 e smi, all'arch. Paolo CASTELNOVI, di Torino, via della Basilica 3/5 (P.IVA 01596010015) l'incarico della progettazione definitiva dei lavori di realizzazione di un'area a parco per il gioco, alberature e ripristino del verde, piste ciclabili e pedonali nel Quartiere Dora; detto incarico è stato integrato al fine di redigere in una unica fase la progettazione definitiva ed esecutiva, ai sensi dell'art. 23, comma 4, del D. Lgs 50/2016;
- il Professionista ha redatto e depositato la Progettazione Esecutiva, redatta nei modi e nei termini di cui agli articoli 33-43 del DPR 207/2010 e smi, la quale è stata verificata e validata, positivamente, ai sensi dell'art. 26 del D. Lgs 50/2016 ed approvata con Delibera della Giunta Comunale, tenendo conto anche dei documenti inerenti il Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione, affidati al Geom. Francesco PEIRETTI di Osasio (TO), in possesso dei requisiti ex D. Lgs 81/2008 e smi;
- la realizzazione delle opere prevede l'esecuzione di un'attività opzionale ai sensi dell'art. 106, comma 1, lett. a), del D. Lgs 50/2016 in ragione della concomitante esecuzione delle opere di realizzazione delle Autorimesse nell'area situata tra via Berthet ed il Fiume Dora Baltea nel medesimo Quartiere Dora, il tutto come esplicitato nel capitolato speciale di appalto;

Rilevato che:

- ai sensi dell'art. 32 del D.lgs. 50/2016 è necessario, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, che le amministrazioni aggiudicatrici decretino o determinino di contrarre individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- il Comune di Aosta, nella presente procedura, agisce ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall'art. 52 della Legge 108/2021 che dispone come i Comuni capoluogo abbiano titolo ad agire quale stazione appaltante, provvedendo ad indire le relative procedure di gara nell'ambito delle opere PNRR e PNC;
- nel caso di specie la necessità di agire quale stazione appaltante, ai sensi delle citate disposizioni e comunque – per quanto rileva – in deroga all'art. 5 della l.r. 23/2021 e alle



disposizioni della l.r. 13/2014, si rende necessaria al fine di avviare i lavori nei tempi previsti dal finanziamento in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), come sopra indicato e quindi al fine di rispettare il termine di aggiudicazione dei lavori fissato inderogabilmente **entro il 30/6/2023**;

- è necessario ed indispensabile che la procedura di affidamento dei lavori in oggetto, quindi, avvenga con la massima rapidità e con le più ampie garanzie dell'effettiva aggiudicazione dei lavori nelle strette tempistiche stabilite dalle procedure attuative del finanziamento;
- per la tipologia e l'entità del lavoro da affidare, la selezione dell'operatore economico per l'esecuzione dei lavori di cui si tratta, può avvenire mediante procedura negoziata, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i. nel rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione e parità di trattamento, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione;
- ai fini della individuazione dell'operatore economico aggiudicatario, da selezionarsi nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, concorrenza e rotazione, il Servizio scrivente attingerà i nominativi da invitare presso la Stazione unica appaltante regionale (S.U.A. VdA) dall'elenco operatori economici istituito presso la medesima, quale albo preselezionato, garantendo i principi di trasparenza, concorrenza e rotazione;
- si rende opportuno adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell'art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e s.m.i.;

Atteso che:

- per quanto concerne le norme specifiche in materia di PNRR (Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza), l'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021) prevede varie disposizioni in materia di pari opportunità e di inclusione lavorativa nei contratti pubblici di PNRR e PNC, alcune delle quali da verificare in sede di affidamento al ricorrere del relativo presupposto, ed altre in sede successiva;
- il comma 4, dell'art. 47 del D.L. n. 77/2021 (convertito con legge 108/2021), stabilisce, quale requisito necessario dell'offerta, l'obbligo *“di assicurare, in caso di aggiudicazione del contratto, una quota pari almeno al 30 per cento, delle **assunzioni necessarie per l'esecuzione del contratto o per la realizzazione di attività ad esso connesse o strumentali, sia all'occupazione giovanile sia all'occupazione femminile**”*;
- il comma 7 del medesimo articolo, prevede che *“Le stazioni appaltanti possono escludere l'inserimento nei bandi di gara, negli avvisi e negli inviti dei requisiti di partecipazione di cui al comma 4, o stabilire una quota inferiore, dandone adeguata e specifica motivazione, qualora l'oggetto del contratto, la tipologia o la natura del progetto o altri elementi puntualmente indicati ne rendano l'inserimento impossibile o contrastante con obiettivi di universalità e socialità, di efficienza, di economicità e di qualità del servizio nonché di ottimale impiego delle risorse pubbliche”*;
- le “Linee Guida per favorire le pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC.”, adottate con decreto del 07/12/2021 della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le Pari Opportunità e pubblicate in G.U. n.



309 del 30/12/2021, definiscono le modalità ed i criteri applicativi delle sopra citate disposizioni di cui all'art 47, del D.L. n. 77/2021(convertito con legge 108/2021);

- in particolare il paragrafo 6 delle suddette Linee Guida, inerente ad eventuali deroghe degli obblighi assunzionali relativi all'occupazione giovanile e femminile, stabilisce che le possibili deroghe devono essere motivate nella determina a contrarre, o atto immediatamente esecutivo della stessa;
- nel caso di specie si ritiene opportuno stabilire che il rispetto delle quote di assunzione del personale (da destinare ad occupazione femminile e giovanile) nella misura fissata ai sensi dell'art. 47, commi 4 e 7, della legge 108/2021, sia limitato ai soli casi di necessità connessi al singolo cantiere ed opere accessorie, come chiarito peraltro dai pareri del MIMS n.i 1649/2022 e 1133/2022. Ed invero nel caso di specie, occorre applicare il criterio di funzionalità delle eventuali assunzioni – secondo la ratio di cui al citato Decreto 7/12/2021 – in ragione della natura del contratto e del mercato di riferimento (opere che richiedono manodopera specializzata) e del valore dell'opera;
- in merito peraltro occorre evidenziare che con Decreto 327 del 16/11/2022 emanato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sono stati individuati, per l'anno 2022, i settori e le professioni caratterizzati da un tasso di disparità uomo-donna che supera almeno del 25% il valore medio annuo, sulla base delle rilevazioni ISTAT per l'anno 2020, e nel settore delle costruzioni il tasso è attualmente pari al 9%;
- circostanze, tutte queste esposte, che rendono l'obbligo di assunzione (se non in caso di necessità) contrastare con obiettivi di efficienze, economicità e qualità delle prestazioni, atteso peraltro che l'incidenza della manodopera sull'importo dei lavori è fissata nella misura pari a circa il 33% dell'importo totale dei lavori e che si prevede l'impiego unicamente di operai specializzati e qualificati nelle categorie SOA di appalto.
- l'art. 50, comma 4, della citata Legge 108/2021, dispone altresì che *"4. La stazione appaltante prevede, nel bando o nell'avviso di indizione della gara, che, qualora l'ultimazione dei lavori avvenga in anticipo rispetto al termine ivi indicato, è riconosciuto, a seguito dell'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di verifica di conformità, un premio di accelerazione per ogni giorno di anticipo determinato sulla base degli stessi criteri stabiliti per il calcolo della penale, mediante utilizzo delle somme indicate nel quadro economico dell'intervento alla voce imprevisti, nei limiti delle risorse ivi disponibili, sempre che l'esecuzione dei lavori sia conforme alle obbligazioni assunte. In deroga all'articolo 113 - bis del decreto legislativo n. 50 del 2016, le penali dovute per il ritardato adempimento possono essere calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,6 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo, e non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento di detto ammontare netto contrattuale"*.
- in ragione di quanto esposto, si ritiene essenziale ed opportuno inserire negli atti di gara le seguenti clausole nel rispetto delle citate disposizioni:

*"Ai fini della partecipazione, all'operatore economico è richiesto l'impegno, in relazione al numero dei propri dipendenti, di produrre alla Stazione appaltante, quanto richiesto dall'art. 47, commi 2, 3 e 3-bis, del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021, ed in particolare:*

**A) Rapporto sulla situazione del personale (art. 47, comma 2).**



*Gli Operatori economici che occupano oltre 50 dipendenti sono tenuti a produrre al momento di presentazione dell'offerta, a pena di esclusione dalla gara, copia dell'ultimo rapporto sulla situazione del personale che essi sono tenuti a redigere ai sensi dell'art. 46 del Codice delle pari opportunità di cui al D. Lgs. n. 198/2006, con attestazione della sua conformità a quello eventualmente già trasmesso alle rappresentazioni sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità.*

*Qualora gli operatori economici non abbiano trasmesso il suddetto rapporto nei termini previsti dal richiamato art. 46 del Codice delle pari opportunità, essi sono tenuti a predisporlo e a trasmetterlo, contestualmente alla sua produzione in sede di gara, alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

***La mancata produzione del rapporto sulla situazione del personale e delle relative attestazioni di trasmissione costituisce causa di esclusione dalla gara, come previsto dal citato art. 47.***

***B) Relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile (art. 47, comma 3).***

*Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15 e non superiore a 50, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula), una relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell'intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta. La relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.*

*La mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile, comporta l'applicazione della **penale** (art. 47, comma 6), **pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo**, e determina, altresì, l'impossibilità per l'operatore economico di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi, ad ulteriori procedure di affidamento afferenti gli investimenti pubblici finanziati con le risorse derivanti da PNRR e PNC.*

***C) Dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità (art. 47, comma 3-bis).***

*Gli Operatori economici che occupano un numero di dipendenti pari o superiore a 15, in caso di aggiudicazione, sono tenuti a consegnare alla stazione appaltante, entro sei mesi dalla conclusione del contratto (intesa quale data di stipula), una dichiarazione del legale rappresentante che attesti di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità, nonché una relazione che chiarisca l'avvenuto assolvimento degli obblighi previsti a carico delle imprese dalla legge n. 68/1999, e illustri eventuali sanzioni e provvedimenti imposti a carico delle imprese nel triennio precedente la data di scadenza della presentazione delle offerte.*

*Tale relazione deve essere trasmessa anche alle rappresentanze sindacali aziendali. La mancata produzione della dichiarazione e della relazione comporta l'applicazione della **penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo**.*

*I requisiti sopracitati, in caso di partecipazione in forma associata, dovranno essere posseduti da ciascun operatore economico del raggruppamento/consorzio/GEIE, da ciascun operatore*





economico aderente al contratto di rete indicato come esecutore e dalla rete medesima nel caso in cui questa abbia soggettività giuridica, dal consorzio stabile e dagli operatori indicati come consorziati esecutori. Il tutto con riferimento alla situazione in cui ciascun operatore economico versa rispetto a quanto prescritto dai commi 2, 3 e 3-bis dell'art. 47 del D.L. 77/2021, convertito nella legge n. 108/2021.

#### **D) Assunzioni di personale.**

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021 convertito nella legge n. 108/2021, l'Appaltatore, **UNICAMENTE QUALORA DEBBA PROCEDERE A NUOVE ASSUNZIONI NECESSARIE PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO DI APPALTO DELLE OPERE IN OGGETTO OPPURE PER LA REALIZZAZIONE DI ATTIVITÀ AD ESSO CONNESSE O STRUMENTALI**, si impegna, a pena di esclusione, in caso di aggiudicazione del contratto, ad assicurare:

-una quota pari al 30 per cento di occupazione giovanile;

-una quota pari al 30 per cento di occupazione femminile;

calcolate secondo le modalità di cui alle linee guida approvate con Decreto ministeriale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento delle pari opportunità, del 7 dicembre 2021 (Adozione delle linee guida volte a favorire la pari opportunità di genere e generazionali, nonché l'inclusione lavorativa delle persone con disabilità nei contratti pubblici finanziati con le risorse del PNRR e del PNC), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 dicembre 2021, n. 309).

Il mancato rispetto della quota del 30% di assunzioni di giovani e donne **comporta l'applicazione della penale pari all'uno per mille dell'importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo.**

Ai sensi dell'art. 47, comma 4, del DL 77/2021, costituisce causa di esclusione dell'operatore economico dalla procedura di gara, il mancato rispetto, al momento della presentazione dell'offerta, degli obblighi in materia di lavoro delle persone con disabilità di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68.

Ai sensi dell'art. 47 comma 9, del D.L. n. 77/2021, convertito con modificazioni dalla L. 29 luglio 2021, n. 108, la stazione appaltante, pubblicherà sul profilo di committente, nella sezione "Amministrazione Trasparente", il rapporto sulla situazione del personale, la relazione di genere sulla situazione del personale maschile e femminile e la dichiarazione di regolarità sul diritto al lavoro delle persone con disabilità di cui alle precedenti lettere a), b) e c).

L'appaltatore dovrà attenersi in ogni caso alle norme vigenti, nessuna esclusa, in materia di Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, ivi compreso il rispetto dei principi di cui all'art. 17 del Regolamento UE 2020/852 in materia ambientale e principi DNSH.

La documentazione progettuale e di gara è stata redatta anche nel rispetto dei seguenti principi e obblighi:

- Principio del "non arrecare danno significativo" all'ambiente (cd. "Do No Significant Harm" - DNSH), secondo il quale nessuna misura finanziata dagli avvisi deve arrecare danno agli obiettivi ambientali, in coerenza con l'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852. Tale principio è teso a provare che gli investimenti e le riforme previste non ostacolano la mitigazione dei cambiamenti climatici. L'aggiudicatario si impegna, in caso di aggiudicazione, ad eseguire le opere nel rispetto delle prescrizioni individuate nel CSA e finalizzate al rispetto del DNSH.

-Obbligo di conseguimento di target e milestone e degli obiettivi finanziari;

-Obblighi in materia di comunicazione e informazione, attraverso l'esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la



*frase “finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU”) e la presenza dell’emblema dell’Unione europea.*

*Le penali per ritardo non possono superare, complessivamente, il 20% dell’importo di contratto come previsto dall’art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021.*

*È riconosciuto all’appaltatore il premio di accelerazione di cui all’art. 50, comma 4 del Decreto legge n. 77/2021 convertito con la legge 108/2021; tale premio è riconosciuto nei limiti delle somme disponibili del quadro economico, rimanenti a seguito dell’emissione del collaudo tecnico amministrativo delle opere. Il premio è pari all’1 per mille per giorno di anticipazione.”*

Rilevato che:

- dal 1° novembre 2021 è entrata in vigore la nuova disciplina del subappalto, a seguito della riforma introdotta dall’art. 49 della legge 108/2021 e smi che impone alle stazioni appaltanti di valutare, in sede di Determina a Contrarre, le opere da eseguire a cura dell’aggiudicatario in ragione delle specifiche caratteristiche dell’appalto nonché della complessità delle prestazioni da eseguire;
- nel caso in esame le lavorazioni afferiscono alle categorie ex art. 60 e 61 (allegato A) del d.p.r. 207/2010 identificate negli acronimi OS24 (prevalente), OG 10 (impianti illuminazione) e consistono in attività lavorative di ordinaria complessità e, quindi, non connaturate da particolari difficoltà di natura realizzativa;
- si ritiene opportuno, quindi, non porre limiti alla subappaltabilità delle lavorazioni se non nel rispetto delle disposizioni contenute nel rinnovato art. 105 del D. lgs 50/2016 e che, pertanto, le lavorazioni possono essere affidate a terzi nella misura del 100%, salvo che per la categoria prevalente essendo previsto il limite, ex lege, nella misura del 49,99%;
- in particolare, tuttavia, per quanto concerne la categoria OG 10, non necessita che sia realizzate dall’aggiudicatario purché affidata interamente (al 100%) ad un unico operatore idoneamente qualificato sia per evitare parcellizzazioni delle lavorazioni in ragione del fatto che si tratta di opere impiantistiche ed attesa la necessità di acquisire le opportune certificazioni;

Ritenuto quindi:

- di procedere alla selezione degli operatori economici per l’esecuzione dei lavori di cui si tratta, mediante procedura negoziata, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lettera b) del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi.
- di adottare, per la selezione delle offerte, il criterio del prezzo più basso con esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 1, comma 3 del D.L. n. 76/2020 convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 120/2020 e smi.
- di gestire la gestione della procedura di aggiudicazione, mediante la piattaforma telematica Place-VdA in dotazione ad INVIA S.p.a;
- di impegnare l’importo di euro 660,00 a favore dell’A.N.A.C. quale contributo di gara ai sensi della Delibera A.N.A.C. n. 621 del 20/12/2022 (decorrenza dal 1° aprile 2023);

Visti:

- lo Statuto dell’Ente;



- il vigente Regolamento di Contabilità;
- il D. Lgs. 18/8/2000 n.267 e s.m.i.,
- il D. Lgs n. 50/2016 e s.m.i., il D.P.R. 207/2010 per le parti ancora in vigore ed il DM 49/2018;
- il Regolamento (UE) 12 febbraio 2021, n. 2021/241, che istituisce il dispositivo per la ripresa e la resilienza;
- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 e notificata all'Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;
- il Regolamento (UE) 2018/1046 del 18 luglio 2018, che stabilisce le regole finanziarie applicabili al bilancio generale dell'Unione;
- il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- il Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito con modificazioni dalla legge di 29 luglio 2021, n. 108, recante: «Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure»;
- il Decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, recante: «Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia»;
- l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, "Do no significant harm"), e la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante "Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza";
- i Principi trasversali previsti dal PNRR, quali, tra l'altro, il principio del contributo all'obiettivo climatico e digitale (c.d. tagging), il principio di parità di genere e l'obbligo di protezione e valorizzazione dei giovani;

Considerato che l'adozione del presente provvedimento è di competenza del Dirigente ai sensi dell'art. 56 dello Statuto Comunale e per il combinato della L.R. 22/2010 e della L.R. 54/1998 e successive modifiche ed integrazioni;

## **D E T E R M I N A**

- 1- di dare avvio, sulla base di quanto esposto, alla procedura di affidamento dei lavori la realizzazione di un'area a parco per il gioco, alberature e ripristino del verde, piste ciclabili e pedonali nel Quartiere Dora, finanziati dall'unione Europea – Next Generation Eu, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Missione 5, Componente 2, Investimento /Subinvestimento 2.1 "Rigenerazione Urbana" (CUP C61B21004240001 – CIG da acquisire), sulla base del progetto esecutivo approvato con deliberazione della Giunta Comunale;
- 2- di approvare gli schemi della documentazione di gara, quali parti integranti e sostanziali del presente atto anche se non materialmente allegati;





- 3- di indire la gara mediante procedura negoziata con l'invito di operatori economici ai sensi dell'art.1, comma 2, lett. b) della Legge 11.09.2020 n. 120 lettera così modificata dall'art. 51, comma 1, lettera a), sub. 2.2), legge n. 108 del 2021 (di cui si omette l'elenco per il buon esito della procedura e la dovuta riservatezza), individuando i nominativi nei termini esposti in narrativa;
- 4- di agire quale stazione appaltante, e ai sensi e per gli effetti del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55 e modificato dall'art. 52 della Legge 108/2021 che dispone come i Comuni capoluogo abbiano titolo ad agire quale stazione appaltante, provvedendo ad indire le relative procedure di gara nell'ambito delle opere PNRR e PNC e ciò – per quanto rileva – in deroga all'art. 5 della l.r. 23/2021 e alle disposizioni della l.r. 13/2014, al fine di rispettare il termine di aggiudicazione fissato inderogabilmente **entro il 30/6/2023**;
- 5- di precisare che l'elenco degli O.E. invitati sarà pubblicato a procedura esperita per il corretto esito della stessa;
- 6- di dare atto ed approvare, per quanto di competenza, il quadro economico degli interventi in narrativa come allegato al Progetto esecutivo redatto dai professionisti incaricati;
- 7- di dare atto che ai sensi dell'art. 105, comma 2, come modificato dalla legge 108/2021, le lavorazioni di appalto sono subappaltabili nei termini indicati nel preambolo della presente determina;
- 8- di dare atto che la sussistenza della copertura di spesa complessiva dell'intervento;
- 9- di dare atto che alle successive fasi procedurali per la scelta del contraente provvederanno i competenti uffici mediante il sistema telematico PlaCe-VdA di Inva S.p.a.;
- 10- di dare atto che la spesa complessiva dell'intervento è finanziata con la delibera di Giunta Comunale n. 85 del 07/06/2023;
- 11- di stabilire che il contratto avrà la forma della scrittura privata, soggetta ad imposta di bollo ai sensi del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e s.m.i.;
- 12- di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento - RUP dell'intervento in oggetto è il sottoscritto Ing. Marco Framarin;
- 13- di dare atto che l'importo a base di gara di euro 1.330.717,07 (IVA 10% esclusa) pari ad euro 1.463.788,78 (IVA inclusa) è prenotato come segue:
  - per euro 1.314.266,58 sul Cap. 5421104 PNRR M5C2I2.1P (BRU) – Parco urbano del Quartiere Dora - LAV. - CUP C61B21004240001 – Prenotazione n. 1722/2023 esigibilità (presunta):
    - euro 222.706,44 Es. 2023
    - euro 467.811,49 Es. 2024



- euro 623.748,65 Es. 2025;

- per euro 149.522,20 sul Cap. 5421105 PNRR M5C2I2.1P (BRU) - Parco urbano del Quartiere Dora - LAV. - A.A. Libero – CUP C61B21004240001 - Prenotazione n. 1723/2023 (Esigibilità Esercizio 2023);

- 14-** di dare atto che la Delibera Anac n. 621 del 20/12/2022 (decorrenza dal 1° aprile 2023), ha fissato in euro 660,00 a favore dell'A.N.A.C. quale contributo di gara, e quindi di impegnare a favore dell'A.N.A.C. l'importo di euro 660,00 sul Cap. 01111.04.3115191 "Contributo autorità di vigilanza" del bilancio per l'esercizio finanziario per l'esercizio 2023. Imp. n. 1740/2023.

**RAGIONERIA:** verificato prenotazioni 1722-1723/2023  
Registrato impegno 1740/2023



Finanziato  
dall'Unione europea  
NextGenerationEU



Il Dirigente Coordinatore  
FRAMARIN MARCO  
(firmato digitalmente)